

(N. 1603-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 marzo 1951 (V. Stampato N. 1308)

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro del Tesoro**

col **Ministro dell'Industria e Commercio**

col **Ministro del Commercio con l'Estero**

col **Ministro delle Finanze**

e col **Ministro della Difesa**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 20 MARZO 1951

Comunicata alla Presidenza l'8 agosto 1951

Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma, fra l'Italia e la Grecia, il 31 agosto 1949: *a)* Accordo di collaborazione economica e di regolamento delle questioni derivanti dal Trattato di pace fra le Potenze alleate ed associate e l'Italia; *b)* Protocollo di firma; *c)* Scambio di Note.

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto il Trattato di pace ha imposto all'Italia nei riguardi della Grecia l'esecuzione, fra l'altro, di una serie di clausole di carattere economico e finanziario tutt'altro che lievi e agevolamente eseguibili. Difficile e superfluo sarebbe darne l'elenco completo: ci limiteremo comunque ad accennare che in base all'articolo 74-*bis* di detto Trattato il nostro Paese era tenuto a pagare alla Grecia, in conto riparazioni di guerra, la somma complessiva di 105 milioni di dollari, ripartiti in cinque annualità a cominciare dal 28 ottobre 1949; che a seguito delle disposizioni contenute negli articoli dal 29 al 41 la confisca era prevista per tutti i beni italiani in territorio greco considerati statali o parastatali e che altri gravi pregiudizi erano arrecati anche alle sostanze appartenenti a privati; che, infine, l'Italia assumeva — conformemente all'articolo 75 — l'obbligo della restituzione dei beni asportati dal territorio ellenico o, in base alla legge di guerra, sequestrati nel territorio nazionale a sudditi greci.

Il Governo della Repubblica sia per rendere più facile e meno onerosa l'esecuzione delle clausole di cui trattasi, sia, e soprattutto, per porre i rapporti con il Governo del Regno di Grecia su un piano di amichevole collaborazione, animato dallo stesso spirito che condusse alla conclusione del Trattato di amicizia, commercio e navigazione stipulato a Sanremo il 5 novembre 1948, ha ritenuto conveniente di firmare il 31 agosto 1949 gli Accordi che vengono ora sottoposti alla vostra alta approvazione.

Detti Accordi — ricchi di disposizioni particolari e di dettaglio — constano: a) dell'Ac-

cordo di collaborazione economica e di regolamento delle questioni derivanti dal Trattato di pace; b) del Protocollo di firma e dello scambio di note diplomatiche, con i quali due ultimi atti si mira a disciplinare casi specifici di qualche rilievo.

In particolare con l'Accordo di cui sopra è cenno non solo la Grecia (articolo 19) consente « che uno sconto del 7,25 per cento sia dedotto dalla somma totale dei 105 milioni di dollari americani dovute dall'Italia » ma, soprattutto, l'obbligo di pagamento delle riparazioni da parte italiana viene trasformato in un impegno a trasferire alla Grecia prodotti industriali fabbricati in Italia con materie prime fornite dalla Grecia stessa.

Per quanto invece concerne il regime da applicarsi ai beni sia statali e parastatali sia privati, l'Accordo in questione (articolo 52) prevede la creazione di una Commissione mista composta di un delegato, assistito da esperti, per ciascuna delle due Parti contraenti; la quale Commissione sarà incaricata delle classificazioni e valutazioni delle varie categorie dei beni e, in sostanza, avrà mandato di esaminare tutte le questioni relative ai beni medesimi.

Onorevoli senatori, con gli Accordi in esame, che la vostra Commissione non esita a proporre alla vostra alta approvazione sono regolati — come mette in evidenza l'articolo 54 — tutti i reciproci obblighi derivanti all'Italia ed alla Grecia dal Trattato di pace: i due Paesi mediterranei, cancellato il recente doloroso passato, possono quindi incamminarsi per la via di una feconda rinnovata collaborazione.

CERULLI IRELLI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono approvati i seguenti **Accordi conclusi** a Roma, fra l'Italia e la Grecia, il 31 agosto 1949:

- a) Accordo di collaborazione economica e di regolamento delle questioni derivanti dal Trattato di pace fra le potenze Alleate e Associate e l'Italia;
- b) Protocollo di firma;
- c) Scambi di Note.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti.

Art. 3.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi iscritti ai capitoli 448, 450 e 451 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50, e corrispondenti degli esercizi futuri.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 31 agosto 1949, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 54 dell'Accordo di collaborazione economica.